

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BIVACCO APS -

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione **"Il Bivacco aps"** con sede in **Massa (MS)**, via Arezzo 35/22.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale come già da Statuto depositato il 1 Dicembre 2005 e qui modificato ai sensi del D. Lgs. 117/2017

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Toscana

Art.2 – Finalità ed Attività

L'Associazione ha come scopo la diffusione della cultura ambientale, ispirata ai principi riconosciuti di Educazione Ambientale. Gli scopi associativi saranno raggiunti principalmente attraverso l'Escursionismo, ed il Turismo Attivo, lento, responsabile, sostenibile .

Secondariamente attraverso l'organizzazione di convegni, congressi, incontri, mostre, rassegne, manifestazioni, corsi atti a favorire la diffusione dei principi suddetti anche mediante la pubblicazione e commercializzazione di libri, riviste, giornali anche su supporti elettromagnetici, informatici e di rete web. Infine attraverso la gestione temporanea e non di strutture atte a perseguire gli scopi sociali (Rifugi, Capanne sociali, Centri informazione e similari)

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti o altre associazioni che lo permettano

La durata dell'Associazione è indeterminata

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

e) **formazione universitaria e post-universitaria**;

f) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;

g) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**;

h) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

i) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale**;

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) **attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- Escursionismo (a piedi, in bicicletta e con ogni mezzo di mobilità dolce)
- Viaggi escursionistici per i Soci
- Pratica del Turismo Attivo, Responsabile, Lento, Sostenibile
- Gestione temporanea di strutture di Rifugi Montani e Alpini
- Organizzazione serate divulgative su temi ambientali e di conoscenza dell'Ambiente e del Territorio
- Organizzazione Corsi sui suddetti argomenti
- Organizzazione mostre fotografiche e contributi editoriali
- Attività di protezione, conoscenza ed inclusione specie animali e vegetali

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art.3 - Soci (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (in questo caso chiamate "aderenti") che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa e ad accettare il presente Statuto nonché l'eventuale Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non accettazione, Il Consiglio Direttivo deve entro 180 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Ci sono 4 categorie di soci:

Fondatori: lo sono le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori sono tenuti ad un versamento di quota iniziale, a titolo di fondo patrimoniale, e di una quota associativa annua.

Ordinari o Effettivi: sono soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e fissata annualmente dal Consiglio Direttivo . Soci Effettivi: lo sono le persone, le società e gli enti tra i soci Ordinari che contribuiscano all'attività dell'Associazione mediante la partecipazione alle attività. La qualità di socio Effettivo, con la relativa registrazione sul libro dei soci, si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di prova e su approvazione del Consiglio di Amministrazione e ratifica in Assemblea

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Soci Onorari o Aderenti Benemeriti: Sono Soci Onorari le persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Sono Aderenti Benemeriti, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, le Società che sostengono la presente Associazione con contributi e sovvenzioni, che perseguono analoghe finalità, e che rivestono personalità di particolare rilievo e utilità al fine di innalzare gli scopi dell'Associazione.

I Soci Onorari e gli Aderenti Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Le quote sottoscritte dagli associati non sono trasferibili.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati

Art.4 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art.5 Volontari ed Attività di Volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.6 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Art.7 Recesso ed esclusione dell'Associato

La qualità di socio si perde per recesso del socio, per esclusione, o per il mancato versamento della quota annuale, ove previsto

a-Recesso: l'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e non dà diritto al rimborso della quota.

b- Esclusione: l'esclusione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi moralmente, materialmente o pecuniariamente l'Associazione. L'esclusione avviene con ratifica da parte dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

c- Al mancato versamento di quota annuale viene sospeso lo status di Socio, che potrà essere riacquisito con il versamento

Art.8 Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)
- Collegio dei Probiviri (organo eventuale)
- *Organo di controllo*
- *Organo di revisione*

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

Art.9 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso pubblicato o scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea esprime il proprio parere con la funzione di cui al precedente Art.8, sul rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo. Delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto per proposta del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi socio.

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati su mozione del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto in Assemblea Straordinaria

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione in Assemblea Straordinaria

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art.11 Validità Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto più uno; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio (o in delega della metà +1) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti (comunque sempre in numero dispari)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per successivi mandati senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.13 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza

Art.14 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.16 Risorse Economiche e Patrimonio

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi e contributi da convenzioni;
- proventi di gestione derivanti dall'esercizio delle varie attività;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

2. Il Patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà (o che diverranno proprietà) dell'Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio
- versamenti dei soci fondatori
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti

Le entrate dell'Associazione sono destinate alla gestione dell'Associazione medesima per il raggiungimento dell'oggetto sociale, all'acquisto dei beni mobili, immobili e per quant'altro si renderà necessario agli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà promuovere ed organizzare strutture ed iniziative per il reperimento dei mezzi finanziari da destinare agli scopi sociali, compreso la gestione temporanea e non di attività commerciali.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.19 Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 1 mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.20 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.21 Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art.22 – Disposizione finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle norme di leggi vigenti in materia

Art.23 – Norma Transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e[m30] trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17[m31] .
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.